



Legge Regionale 4 marzo 2010 n. 18 “Norme in materia funeraria”

LINEE GUIDA DI PRIMA APPLICAZIONE

Per rispondere alle richieste di Aziende Ulss, Comuni ed Associazioni di categoria circa alcuni aspetti applicativi di carattere operativo urgente della nuova legge regionale “Norme in materia funeraria” e in attesa della definizione dei requisiti di cui all’articolo 2, si forniscono indicazioni per una corretta e uniforme applicazione su tutto il territorio regionale.

La legge regionale 18/2010 è la normativa di riferimento in materia funeraria per la Regione Veneto e supera il DPR 10 settembre 1990 n. 285 che resta in vigore per quanto non espressamente previsto o non diversamente disposto.

Ai sensi dell’art. 54 della legge regionale le disposizioni di cui al DPR 285/1990 continuano ad applicarsi fino alla pubblicazione sul BUR dei provvedimenti che riguardano:

- a) i requisiti strutturali dei cimiteri e dei crematori;
- b) i requisiti delle strutture destinate al servizio obitoriale;
- c) i requisiti strutturali di case funerarie e di sale del commiato;
- d) i requisiti dei mezzi di trasporto funebre e delle casse;
- e) i requisiti strutturali, gestionali e professionali per l’esercizio dell’attività funebre;
- f) le caratteristiche e le modalità di realizzazione delle cappelle private e delle tumulazioni privilegiate fuori dai cimiteri;
- g) l’elenco delle malattie infettive che richiedono particolari prescrizioni per la sepoltura o per la cremazione.

AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ FUNEBRE

Nulla è innovato per le imprese funebri operanti al momento di entrata in vigore della legge già in possesso delle autorizzazioni al commercio e di pubblica sicurezza di cui all’art. 115 del T.U.LL.PS.

Le imprese funebri esistenti dovranno tuttavia adeguarsi ai requisiti che saranno definiti dalle disposizioni regionali per l’esercizio dell’attività funebre, entro i termini stabiliti nelle disposizioni stesse (art. 54, comma 4).

Nell’ottica della semplificazione amministrativa, la specifica autorizzazione comunale per l’esercizio dell’attività funebre, prevista all’art. 5, comma 2, comprende le autorizzazioni di competenza del Comune previste dalla normativa vigente in materia di commercio e di agenzia d’affari e persegue anche una finalità di natura igienico-sanitaria.

Sarà cura del Comune, in sede istruttoria, verificare l’esclusione di cui all’art. 5, comma 1, lettera b).

L’art. 5, comma 4, introduce, in coerenza con quanto segnalato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in relazione all’affidamento dei servizi di gestione delle camere mortuarie, obitoriali e dei servizi cimiteriali, ad imprese di onoranze funebri, l’incompatibilità dell’attività funebre con la gestione del servizio cimiteriale e del servizio obitoriale. L’art. 28, secondo comma, richiama ancora l’incompatibilità della gestione dei cimiteri con l’attività funebre.

L'affidamento di operazioni e servizi cimiteriali previsti dalla legge, ancorché sotto il controllo diretto del Comune, attengono in ogni caso all'attività di gestione dei cimiteri.

La gestione delle aree e dei servizi cimiteriali, come richiamato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nella segnalazione AS392 del 17/05/2007 pubblicata sul bollettino n. 19/2007, è infatti "suscettibile di determinare un vantaggio concorrenziale per l'operatore che offre tale servizio, posto che lo stesso può utilizzare la sua presenza nelle aree cimiteriali come volano per la sua caratteristica di operatore funebre".

La stessa Autorità Garante ha inoltre ricordato di essere già in passato intervenuta "per censurare la condotta di quelle amministrazioni comunali che avevano bandito gare per affidare il servizio di gestione dei servizi cimiteriali ad imprese di onoranze funebri, rilevando come tale circostanza avvantaggiava l'operatore funebre aggiudicatario".

La legge regionale non prevede disposizioni per i casi di affidamento temporaneo e/o occasionale di tali servizi.

Nelle situazioni esistenti, a scadenza dell'affidamento e comunque entro il 24 marzo 2011 è fatto d'obbligo la separazione societaria con proprietà diversa (art. 54, comma 2).

TRASPORTO FUNEBRE

Il trasferimento del cadavere durante il periodo di osservazione, così come disciplinato dall'art. 11, non costituisce "trasporto funebre" e pertanto non è soggetto all'autorizzazione di cui all'art. 23. Resta fermo l'obbligo di comunicazione della nuova sede all'ufficiale di stato civile e al medico necroscopo da parte dell'impresa funebre che esegue il trasferimento. Nel caso di trasferimento in Comune diverso da quello di decesso detta comunicazione dovrà essere inoltrata a tutti i soggetti territorialmente interessati.

Nel caso di trasferimento di paziente deceduto in struttura sanitaria o socio assistenziale, dal reparto ove è avvenuto il decesso alla struttura interna, con funzione di servizio obitorioale (art. 18) si precisa che per "struttura interna" si intende la struttura interna all'ente, anche se ubicata in un Comune diverso. In questo ultimo caso la comunicazione di cui all'art. 11 sarà effettuata a cura della direzione medica della struttura che effettua il trasferimento.

L'art. 21, comma 3, riconosce e indica come responsabile delle verifiche preliminari al trasporto, quali l'identità del cadavere e la regolarità del confezionamento del feretro, l'"addetto al trasporto" nella sua veste di incaricato di pubblico servizio. Il personale delle ulss viene così del tutto e definitivamente svincolato da attività che non richiedono discrezionalità tecnico-professionale ora di competenza del personale delle imprese funebri autorizzate. La definizione di "incaricato del trasporto della salma" era peraltro già contenuta nel punto 5.4 della circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n. 24.

Con l'intento di uniformare le modalità di verbalizzazione degli adempimenti previsti dalla norma è stato predisposto un modello esemplificativo come da allegato.

L'azienda ULSS è tenuta a certificare le caratteristiche delle casse limitatamente ai fini del trasporto del feretro all'estero (art. 26, comma 4).

Altra innovazione introdotta in relazione alla semplificazione amministrativa riguarda l'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione, rilasciata dall'ufficiale dello stato civile (art. 23, comma 2), che ha validità anche ai fini del trasporto. L'autorizzazione comunale al trasporto funebre resta pertanto formalmente prevista solo nei casi diversamente contemplati (esempio trasporto di cadavere da cimitero ad altro cimitero). Si suggerisce di riportare in calce all'atto le diciture "la presente autorizzazione vale anche come autorizzazione al trasporto ai sensi dell'art. 23, comma 2, della l.r. 18/2010".

INIEZIONI CONSERVATIVE

L'art. 20, comma 3, prevede che il trattamento antiputrefattivo, quando prescritto ai sensi del comma 2, venga effettuato, con personale appositamente formato, dall'impresa funebre che provvede al confezionamento del feretro. La formazione del personale riguarda aspetti che attengono prevalentemente alla tutela della salute e sicurezza degli operatori (Dlgs. 81/2008), la cui responsabilità ricade nell'ambito delle competenze del datore di lavoro, ma anche altri aspetti tecnico-operativi.. Nelle more dell'approvazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, lettera e), le aziende ulss continuano ad assicurare tale trattamento.

CREMAZIONE

L'art. 46 disciplina l'autorizzazione alla cremazione intesa come pratica funeraria che trasforma il cadavere, tramite un procedimento termico, in ceneri (art. 45). Nel caso diverso di cremazione di resti mortali, ipotesi contemplate agli articoli 39 e 40, si precisa che l'autorizzazione compete al comune in cui sono esumati o estumulati e non all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso. Ciò peraltro coerentemente anche con quanto già stabilito all'art. 3 del DPR 15/07/2003 n. 254, comma 5.

Per quanto riguarda la rimozione dei pace-maker si precisa che il problema si pone solo in presenza di stimolatore cardiaco alimentato con radionuclidi, oggi eccezionalmente impiegati. Negli altri casi, la rimozione di tali dispositivi non è necessaria.

Con l'occasione si evidenzia che quanto descritto all'art. 3, comma 1, lettera h) della legge 130/2001 (obbligo per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere, e conservare per un periodo minimo di dieci anni, campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, a prescindere dalla pratica funeraria prescelta, per eventuali indagini per causa di giustizia) non è stato oggetto di disciplina nella legge regionale 18/2010.

Le Aziende ULSS e i Comuni sono invitati a dare la più ampia informazione delle presenti linee guida di prima applicazione.